

COMUNE DI MOZZO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(IN VIGORE DAL 18 OTTOBRE 1993)

- Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24.9.1992 n. 48 e divenuta esecutiva il 04.11.1992 con atti n. 22755
Modifiche approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 39617 del 27.7.1993
- Modificato l'art. 14 con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.08.02
- Modificato con delibera di CC n° 27 del 28-09-2006 con aggiunta dell'Art. 48bis

IL TECNICO : DOTT. ING. GIANCARLO PIAZZINI ALBANI

IL SINDACO : P.I. GIAN BORTOLO GHERARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE : DOTT. ANGELO NICOLA TASSIELLI

Pubblicato all'albo pretorio dal 1 ottobre al 18 ottobre 1993

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO : RADASSAO

IL SEGRETARIO COMUNALE : DOTT. ANGELO NICOLA TASSIELLI

Il responsabile tecnico : arch. Rudi Brena

Mozzo, li 18.10.1993

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°

AUTORIZZAZIONI

ART. 1

NATURA - CONTENUTI E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il presente Regolamento Edilizio si applica a norma delle leggi vigenti e non esclude l'applicazione di altri Regolamenti Comunali non in contrasto.

Esso contiene le norme che disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica in tutto il territorio comunale.

Spetta all'Autorità Comunale, che si avvarrà in ciò dei propri organi amministrativi, tecnici e consultivi, di esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalla legge.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi; la esecuzione delle opere e' subordinata a Concessione o Autorizzazione da parte del Sindaco.

ART.2

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

Le Concessioni Edilizie di qualsiasi genere riguardanti lavori non ancora iniziati alla data di approvazione del presente Regolamento, sono da ritenere decadute.

Le costruzioni già` iniziate in base a permessi precedentemente ottenuti, potranno essere ultimate, ma potrà essere richiesto dal Sindaco che si uniformino, per quanto possibile, alle presenti norme per la parte non ancora edificata.

Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, nella progettazione nell'esecuzione e nella gestione delle opere edilizie, dovranno essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenute nel Testo Unico delle leggi Sanitarie e nel vigente Regolamento d'Igiene Comunale qualora non in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Sono validi altresì i disposti delle Leggi Urbanistiche Regionali e Nazionali vigenti.

ART. 3

OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

In tutto il territorio del Comune è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro inteso alla realizzazione di trasformazioni urbanistiche o di nuove costruzioni di qualsiasi natura o tipo o alla modifica o sistemazione o demolizione di quelle esistenti, senza la preventiva, apposita Concessione o Autorizzazione del Sindaco secondo le disposizioni di legge.

In particolare non potranno essere eseguiti, senza la suddetta Concessione o Autorizzazione, i lavori relativi a:

- 1) costruzione, ampliamento, riduzione e restauro, riattamento, modifica e trasformazione strutturale ed estetica, demolizione o ricostruzione totale od

anche parziale di strutture murarie, sia all'interno che all'esterno di edifici pubblici e privati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione;

- 2) costruzione, restauro, modifica demolizione o ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni di qualsiasi tipo, strade, piazze, od aree di uso pubblico, chioschi permanenti o provvisori, pensiline ecc;
- 3) scavi, reinterri o modifiche al suolo pubblico o privato, anche con opere o costruzioni sotterranee, apertura di cave di ghiaia, sabbia o pietra. In questo caso, oltre al rispetto delle norme previste dalla L.R. 14.6.1975 n° 92, ogni allargamento della cava, oltre la zona riguardante la Concessione, e' subordinato al rilascio di una nuova Concessione;
- 4) apertura al pubblico transito di aree private;
- 5) coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunta rifacimenti totali o parziali dei prospetti esterni e delle coperture degli edifici, siano essi affacciatisi su aree pubbliche che su aree private di qualsiasi uso o destinazione;
- 6) collocamento, rimozione o modifica di insegne, vetrine tabelle, iscrizioni, lumi memorie, monumenti, statue e oggetti d'arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico;
- 7) apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico;
- 8) costruzioni di strade private e/o opere di urbanizzazione del terreno;
- 9) varianti ad opere autorizzate;
- 10) piscine, campi sportivi da tennis, bocce, ecc. coperti/scoperti;
- 11) tutte le coperture, di qualsiasi forma, struttura e materiale siano fatte a qualunque uso;
- 12) cappelle, edicole, monumenti funerari in genere.

Non e' richiesta la suddetta concessione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge e/o per vincolo di P.R.G. di importanza artistica o storica:

- 1) demolizioni e ricostruzioni, parziale o totale, di pavimenti, soffittature, vespai, intonaci e coloriture interne, apertura, chiusura o modifica di luci di porte interne all'immobile;
- 2) consolidamento di muri interni;
- 3) eliminazione, restauro o rifacimento totale di acquai e camini interni; tutte le opere simili, ma esterne, devono invece essere autorizzate;
- 4) spurgo, sostituzione o restauro di doccionate, fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse settiche o biologiche già esistenti;
- 5) impianti interni di servizi accessori come: illuminazione, energia industriale, telefono, ventilazione, gas, acqua.

ART. 4

CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (con esclusione degli edifici ricadenti nell'area vincolata dalla legge 1497 del 29.6.39).

Atto amministrativo richiesto :

- comunicazione di inizio lavori.

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti interne anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre e che non si alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Atto amministrativo richiesto :

- autorizzazione edilizia gratuita (art. 48, l. 457/78).

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Atto amministrativo richiesto :

- autorizzazione edilizia gratuita sugli immobili non residenziali (art. 7.l. 94/82)
- concessione edilizia sugli immobili residenziali.

d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'insediamento di nuovi elementi ed impianti.

Atto amministrativo richiesto :

- concessione edilizia singola.

e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno di lotti, degli isolati e della rete stradale.

Atto amministrativo richiesto :

- piano di recupero e concessione edilizia singola.

f) Altre opere (art. 7, l. 94/82):

- 1) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- 2) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero;
- 3) opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere.

Atto amministrativo richiesto:

- autorizzazione edilizia gratuita purché conformi agli strumenti urbanistici e non su beni vincolati dalle leggi 1089/39 e 1497/39.

g) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Atto amministrativo richiesto :

- nessuna autorizzazione.

h) Opere interne (art. 26, l. 47/85): Si definiscono opere interne alle costruzioni quelle che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Atto amministrativo richiesto :

- comunicazione di inizio lavori con relazione di asseveramento e presentazione di elaborati grafici dell'intervento debitamente quotati con l'indicazione dei rapporti di aereoilluminazione.

- per edifici ricadenti in area vincolata ai sensi della legge 1497 del 26.6.39 autorizzazione edilizia.

i) Cambio di destinazione d'uso: Per destinazione d'uso si intende la destinazione di un fabbricato e/o parte di esso al fine del suo utilizzo prevalente. Di norma le destinazioni sono: residenziali, commerciali e/o terziarie, produttive (artigianali e/o industriali) e agricole.

Atto amministrativo richiesto:

- concessione edilizia singola onerosa.

ART.5

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione ad eseguire i lavori di cui al precedente articolo, indirizzata al Sindaco e redatta sull'apposito stampato predisposto dall'Amministrazione Comunale debitamente bollato e completo in ogni sua parte ed i tipi di progetto, debbono essere firmati:

- a) dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita;
- b) dal Proprietario del terreno (quando sia persona diversa del Committente) o dal legale rappresentante del Proprietario o dei Condomini;
- c) dal Progettista e dal Direttore dei Lavori.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- 1) l'obbligo di osservare le norme particolari del presente Regolamento Edilizio e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive;
- 2) l'elezione del domicilio legale del Comune di tutti i firmatari;
- 3) la dichiarazione se i lavori verranno dati in appalto o verranno eseguiti in economia, con l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nominativo della ditta Appaltatrice e del Direttore di cantiere di sicura capacità incaricato di assistere responsabilmente i lavori;

- 4) l'obbligazione dell'osservanza di tutte le formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune, e dell'accettazione di tutte le norme ivi contenute;
- 5) l'obbligo di denunciare entro otto giorni successivi, eventuali cambiamenti del Direttore dei Lavori, del Costruttore riconoscendo in caso di inadempienza il decadimento d'ufficio dell'autorizzazione richiesta.

Il Progettista ed il Direttore dei Lavori devono essere Tecnici diplomati o Laureati abilitati ad esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge che a loro si riferiscono e devono essere iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE - PROGETTO ED ALLEGATI

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di concessione è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:

- n. 3 copie del progetto debitamente firmate e timbrate dal Progettista e del Richiedente;
- domanda in bollo su apposito modulo, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal Committente, e dal Progettista (per le società dovranno essere indicate le generalità dell'Amministrazione o del Legale Rappresentante);
- scheda urbanistica bollata (quando esplicitamente richiesta);
- scheda progetto oneri di urbanizzazione e contributo al costo di costruzione di cui alla L. 10/1977;
- progetto e preventivi delle opere di urbanizzazione eventualmente da scomputare;
- visto del comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo quando richiesto (a norma delle vigenti leggi);
- copia dell'atto notarile attestante la proprietà;

- vincolo volumetrico dell'area interessata, registrato e trascritto a favore del Comune di Mozzo (prima del ritiro della concessione);
- relazione relativa al calcolo dei consumi energetici ai sensi della L. 373 e successive modificazioni (prima del ritiro della concessione);
- collaudo c.a. (prima della richiesta di abitabilità);
- n. iscrizione all'albo del progettista, del direttore lavori, del calculatore c.a., nominativo dell'impresa esecutrice di lavori (prima del ritiro della concessione);
- estratti :mappa catastale, P.R.G., ed eventuale altro strumento attuativo vigente, con indicata la delimitazione dell'area interessata e del fabbricato;
- modello scheda controllo I.S.T.A.T. e allegati A e B;
- piano quotato a curve di livello in scala 1/200 con inserito il fabbricato e relative quote di riferimento con punti fissi verificabili in loco;
- planimetria generale in scala 1/200 o 1/500 con esatta indicazione dello stato di fatto, della viabilità (larghezza delle strade esistenti e previste dal piano, punto di arrivo delle urbanizzazioni primarie e loro diametri, quote e pendenze), esatto posizionamento ed altezze dei fabbricati circostanti, distanze dai confini e dai fabbricati, lunghezza dei lati che delimitano l'area interessata, gli spazi liberi di terzi o pubblici esistenti lungo i confini o in progetto;
- schema indicativo della rete fognaria;
- schema dettagliato della rete fognaria ove siano indicate le pendenze, le quote, il profilo, la posizione esatta degli allacciamenti esistenti e previsti, i diametri delle tubazioni, la posizione della fossa biologica e tipo del sifone "Firenze" e tutto quanto necessario per la comprensione integrale dell'opera (solo per richieste specifiche di rete fognaria e relativo allacciamento);
- piante quotate di ciascun piano del fabbricato, ivi compresa pianta delle fondazioni e della copertura in scala 1/100;
- sezioni longitudinali e trasversali del fabbricato e del lotto con indicazione dell'andamento naturale del terreno e dell'andamento dello stesso previsto in

- progetto e relative quote; in tali sezioni dovrà altresì comparire la sezione stradale nella sua esatta posizione e altri punti fissi verificabili in loco ai quali ci si riferirà in fase di realizzazione delle opere;
- prospetti di tutti i fronti con indicazione delle altezze degli stessi;
 - indicazione della sistemazione delle adiacenze esterne;
 - riprese fotografiche a colori;
 - tabelle e grafici in scala appropriata riportanti la dimostrazione dettagliata analitica della superficie fondiaria, della superficie coperta e del volume del fabbricato, delle superfici calpestabili e dei rapporti aereoilluminanti di ogni locale, tabella di raffronto ai dati di P.R.G. e di eventuale altro strumento attuativo vigente nella zona;
 - per richieste di varianti o ristrutturazioni di fabbricati esistenti, la documentazione che dovrà essere presentata, illustrerà lo stato di fatto, lo stato durante le trasformazioni previste (ossia con colorazione gialla per le parti da demolire e colorazione rossa per le parti di nuova realizzazione), e lo stato definitivo del progetto;
 - computo metrico estimativo riferito all'ultima edizione del Bollettino Prezzi delle Opere Edili della Camera di Commercio della Provincia di Bergamo, con riferimento alle voci dello stesso (per ristrutturazioni e richieste scomputo opere di urbanizzazione o in qualsiasi altro caso esplicitamente richiesto);
 - visto dell'U.S.S.L. (quando esplicitamente richiesto);
 - documentazione completa di tutto quanto sopra descritto e relativa domanda in carta da bollo, per altro visto o autorizzazioni da inoltrare ad altri Enti (Regione Lombardia, Servizi Beni Ambientali, Consorzio Parco dei Colli di Bergamo, Genio Civile, Provincia, A.N.A.S., Ferrovie dello Stato, V.V.F.F. ecc.)
 - scheda di classificazione dei beni culturali ed ambientali per il Consorzio Parco dei Colli di Bergamo;
 - scheda di richiesta autorizzazione ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497 per la Regione Lombardia;

- dimostrazione grafica ai sensi della L. 122 del 24.03.1989 art. 2 di aree/spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione;
- una copia degli elaborati tecnici da depositare presso gli uffici comunali ai sensi dell'art. 14 e successivi della L.R. n. 6 del 20.02.1989 e L. n. 13 del 9.01.1989 "disposizioni e norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche";
- modello informazioni per anagrafe tributaria.
- ai sensi della Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti, e specificatamente al regolamento di attuazione della Legge in oggetto - DPR 447/1991 - GU n. 38 del 15-02-1992 e DM 20-02-1992 - GU n. 49 del 28-02-1992 il progettista dovrà produrre la documentazione idonea stabilita dalla Legge stessa all'atto della presentazione del progetto stesso ed in relazione agli impianti tecnologici ai quali la Legge fa riferimento (immobili civili, commerciali, industriali). Per gli edifici industriali la domanda di concessione edilizia deve essere inoltre corredata da una relazione tecnica in cui si specifica che il fabbricato verrà utilizzato unicamente per insediamenti produttivi non inquinanti per esalazioni, fumi, odori, rumori, ecc. e che verranno adottati tutti i provvedimenti riguardo le norme sanitarie e d'igiene vigenti. Verrà pure allegata una dichiarazione del Proprietario che si assume ogni responsabilità al riguardo anche in ordine alla idoneità delle opere progettate.

Potranno essere richiesti i particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore nonché fotografie, disegni, e plastici che fossero ritenuti necessari per l'esame ed il giudizio dell'opera progettata. Per ogni tipo di concessione richiesta il progetto va inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare specie nelle finiture esterne dei fabbricati, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimarranno inedificate, del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere, degli allacciamenti Enel, Sip, Metano, ecc. I disegni e gli allegati al progetto convenientemente piegati, devono avere le dimensioni di cm. 21 x 31.

ART. 7

CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

La Concessione Edilizia singola può essere rilasciata nelle zone indicate dallo strumento urbanistico come edificabili, nel rispetto degli indici di zona, quando il lotto edificabile non è compreso in una zona di piano di lottizzazione e/o di Recupero, di edilizia economico popolare, o in zone in cui il Comune non ritenga opportuno procedere mediante Piani Esecutivi in base a quanto previsto dall'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765. Poiché il Comune di Mozzo è obbligato a dotarsi di programma pluriennale di attuazione il rilascio della concessione è condizionato all'inserimento in tale programma; salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

In questo secondo caso il Comune concede la concessione con l'impegno del privato che edifica:

- 1) a provvedere contestualmente all'edificazione o comunque prima del rilascio della abitabilità o agibilità, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mancanti e che dovranno essere oggetto di apposita concessione edilizia. Tale realizzazione deve essere assicurata da idonee garanzie anche fidejussorie.
- 2) A versare al comune i contributi di urbanizzazione primaria e secondaria. Per ogni concessione edilizia l'Amministrazione Comunale valuta l'entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle relative delibere.

Non sono compatibili concessioni edilizie cumulative riferentesi ad una pluralità di corpi di fabbrica o di opere di urbanizzazione o dell'insieme dei

due edifici con la sola eccezione per le costruzioni accessorie definite nell'apposito articolo del presente Regolamento Edilizio.

ART. 8

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione indispensabili perché un terreno sia da ritenersi edificabile sono le seguenti:

A) Opere di urbanizzazione primaria

- strade e spazi di sosta
- fognatura
- rete idrica
- rete di distribuzione di energia elettrica e del gas
- pubblica illuminazione
- verde primario

B) Opere di urbanizzazione secondaria

- asili nido e scuole materne
- scuole d'obbligo
- impianto per il gioco e lo sport
- attrezzature sanitarie, sociali, religiose, culturali e commerciali
- zone di parcheggio
- verde attrezzato.

ART. 9

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E CONDIZIONI DEL RILASCIO

La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata e, dovranno essere versati al Comune gli oneri inerenti.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La Regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione in conformità ai disposti della legge n. 10 del 288.1.1977 ed alle deliberazioni in merito adottate dal Consiglio Comunale.

ART. 10

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Alla presentazione della domanda di concessione edilizia l'Amministrazione Comunale rilascerà una ricevuta intestata al richiedente della quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione, il nome dell'accettante e tutti gli altri dati necessari per rintracciare e comprovare la presentazione della domanda.

Entro sessanta giorni dalla presentazione, il sindaco potrà richiedere la produzione di documenti aggiuntivi, comunque ritenuti necessari per l'esame del progetto.

Se entro i successivi novanta giorni non viene ottemperato a quanto richiesto la domanda di concessione viene annullata e cessa quindi di avere ogni validità.

Saranno respinte le domande di concessione illeggibili o incomplete a norma delle vigenti disposizioni Statali, Regionali, Comunali e che non rispecchino la reale situazione dichiarata.

ART. 11

VALIDITA` ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE A COSTRUIRE

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli sono concesse, in ogni caso, sotto riserva dei diritti di terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

Il titolare della concessione, l'assuntore dei lavori ed il Direttore dei Lavori, sono responsabili sia del rispetto delle norme generali di leggi e Regolamenti, che delle modalità esecutive particolari prescritte dalla concessione di costruzione.

La concessione di costruzione è valida esclusivamente per l'immobile e per il titolare al quale è intestata, non è ammesso apportare variazioni al progetto approvato se non previa nuova concessione di variante.

Nel caso di volturazione dell'intestatario dell'immobile dovranno essere sospesi i lavori fino all'avvenuta accettazione della voltura da parte dell'Amministrazione Comunale.

Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio almeno per due festività, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

ART. 12

INIZIO LAVORI

Agli effetti del successivo art. 13, i lavori si intendono iniziati quando si verificano tutte le sotto elencate condizioni:

- a) richiesta di consegna delle quote di linea e di livello (punti fissi) e comunicazione dei nominativi dell'assuntore con allegato le relative lettere di assunzione dell'incarico da parte dello stesso nel caso non figurasse come firmatario nella domanda della concessione edilizia;
- b) verbale del Tecnico Comunale, in duplice copia, relativo all'avvenuto regolare tracciamento dell'intero fabbricato e determinazione dei punti fissi;
- c) comunicazione scritta al Sindaco della data di inizio lavori e richiesta di verifica da parte del Comune;
- d) esecuzione per intero dello scavo di sbancamento ed esecuzione di tutte le fondazioni, come da progetto approvato;

e) verbale del Tecnico Comunale attestante la data e la regolarità dell'inizio lavori, anche in riferimento agli allineamenti e punti fissi assegnati.

L'ordine delle operazioni indicate ai punti a, b, c, d, e, ha valore prescrittivo e pertanto non è ammissibile dar corso ad una operazione se non sono state formalizzate quelle previste ai punti precedenti.

ART. 13

INIZIO - TERMINE - RINNOVO - DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione a costruire decade se i lavori non vengono iniziati entro il termine prescritto nell'atto di concessione.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro il termine prescritto pure nell'atto di concessione. Si intende per ultimazione dei lavori la data in cui l'opera può essere abitabile o agibile.

Prima della decadenza di tali termini potranno essere richiesto il rinnovo delle concessioni che il Sindaco, potrà, nei casi presenti dal precedente art. 9 , concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa per un periodo superiore a centoventi giorni, il proprietario dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco che sentito il Tecnico Comunale, disporrà gli eventuali provvedimenti necessari per salvaguardare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

L'autorizzazione deve intendersi nulla e la concessione di costruzione decaduta senza alcuna formalità o obbligo di comunicazione nei seguenti casi:

- 1) quando le opere a cui si riferisce non siano state iniziate entro il termine fissato nella concessione di costruzione o i lavori siano rimasti sospesi per più di centottanta giorni;

- 2) quando si verifichi l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che pongono la concessione rilasciata in contrasto con le stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine prescritto dalla concessione stessa;
- 3) quando si verifichi la variazione di anche un solo dei responsabili indicati nel precedente art. 5. Senza che ne sia data la prescritta comunicazione al Comune. Tale comunicazione deve avvenire a cura del titolare con allegate le dichiarazioni di rinuncia dei primi (direttore o assuntore dei lavori) e le dichiarazioni di accettazione da parte dei subentrati;
- 4) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente nel luogo interessato dalla costruzione autorizzata;
- 5) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali e speciali di legge o di regolamento o alle condizioni particolari inserite nella concessione o esegua varianti arbitrarie al progetto approvato.

La concessione edilizia viene revocata ed il provvedimento notificato quando risulti atto illegittimo per vizio di procedura o di forma e/o per violazione o contrasto della vigente disciplina urbanistica.

ART. 14

COMMISSIONE EDILIZIA

Per l'esame dei singoli progetti, e' costituita una Commissione Edilizia composta:

- a) dal Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- b) dal Tecnico o da un impiegato comunale senza voto, con funzioni di segretario;
- c) da nove membri nominati dalla Giunta Comunale, dei quali almeno **tre laureati in ambito edilizio** (ingegnere o architetto) e sei esperti in materia edilizia **di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.**

I Commissari designati dalla Giunta Comunale, durano in carica per il periodo di durata dell'Amministrazione. Per i componenti la Commissione Edilizia sussistono le stesse condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legislazione sull'ordinamento comunale e relative alla costituzione dei Consigli. La loro nomina decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle adunanze per più di **due** volte consecutive.

d) **da tre esperti in materia ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 18/97.**

I membri decaduti vengono sostituiti con la stessa procedura di nomina e durano in carica per il restante periodo di validità del membro che sostituiscono.

Il Presidente può, ove ne riconosca il caso, chiamare nella Commissione Edilizia, di volta in volta, per esprimere un parere senza diritto di voto, altri tecnici particolarmente esperti.

La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza comunale ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il Sindaco lo ritenga necessario, ed è da questi convocata mediante invito scritto.

Le adunanze sono valide quando intervengono **sei** componenti aventi diritto al voto **e almeno un esperto in materia ambientale.**

I pareri sono resi a maggioranza assoluta di voti, nel caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente.

Dalle adunanze viene redatto, a cura del Segretario apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Commissione.

I componenti della Commissione Edilizia non potranno in nessun caso assistere alla votazione dei progetti da essi stessi elaborati o per i quali siano comunque interessati, o quando esistono gradi di parentela con i richiedenti della concessione, e/o con il progettista, o l'impresario.

L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Il Segretario provvede ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate ed ad apportare sui relativi disegni del progetto presentato la dicitura:

"Esaminato dalla Commissione Edilizia il"

Parere.....(negativo - favorevole - rinviato).

completata dalla data e dalla vidimazione di un membro della Commissione e dal Presidente.

Alle riunioni della Commissione può intervenire il Sindaco quando non sia Presidente che, senza partecipare alla votazione, può acquisire gli elementi conoscitivi necessari ai fini delle proprie decisioni.

ART. 15

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione dà parere:

- 1) su tutte le questioni di carattere urbanistico o comunque concernenti la sistemazione e destinazione del suolo comunale;
- 2) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel Cimitero o su aree pubbliche visibili dalle stesse;
- 3) su qualsiasi opera di speciale interesse comunale;
- 4) sui progetti di nuovi edifici o di varianti di quelli esistenti, sia del lato dell'impatto ambientale che distributivo e sull'accettabilità` della impostazione statica;
- 5) sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati ed autorizzati e, in genere, su tutto quanto può interessare l'aspetto edilizio, l'igiene e l'estetica degli abitati.

La Commissione Edilizia, potrà, se richiesto, esprimere un parere preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza e dare eventuali direttive in merito.

L'Ufficio Tecnico presenterà alla Commissione Edilizia un rapporto sulla conformità del progetto alle norme urbanistiche ed alle altre disposizioni in materia.

ART. 16

MODALITA` E COMPETENZE IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE

La Commissione Edilizia esprime il parere sui progetti sottoposti al suo esame. Quando il parere non sia definitivo, i progetti regolarizzati o modificati in conformità di tale giudizio dovranno essere riesaminati dalla Commissione che esprime il suo giudizio finale.

Se entro novanta giorni dalla comunicazione di richiesta di regolarizzazione o modifica dei progetti non viene presentato quanto richiesto, la domanda di concessione o di autorizzazione viene annullata.

Il Sindaco, sentito il parere definitivo della Commissione Edilizia, dichiara "approvato" o "respinto" il progetto; per i progetti che ritiene approvati autorizza l'esecuzione condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio di apposita concessione a cui deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistata.

Per i progetti respinti il Sindaco dà comunicazione motivata per iscritto agli interessati, restituendo una copia dei disegni di progetto.

Scaduti 90 giorni dalla presentazione della domanda di concessione senza che sia stato adottato alcun provvedimento, l'interessato sotto la sua responsabilità può dare inizio ai lavori ad esclusione delle zone vincolate dalla legge.

Nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge la Regione esercita i poteri sostitutivi.

ART. 17

LOTTIZZAZIONI

L'utilizzazione di una zona per la costruzione di un aggregato di costruzioni in genere dovrà essere preceduta dalla compilazione del piano di lottizzazione del terreno a disposizione, redatto in conformità ai tipi edilizi ed alle norme prescritte dal Piano Regolatore, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, previo parere della Commissione Edilizia.

Tutte le lottizzazioni dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 28 della L.U.I. 1150 e successive modificazioni.

Si ricorre al Piano di Lottizzazione nei seguenti casi:

- 1) obbligatoriamente quando e' espressamente previsto nell'azzonamento e nella normativa del Piano Regolatore;
- 2) facoltativamente in base all'art. 28 della L.U.I. ogni qualvolta il Comune lo richiede agli effetti di un razionale assetto della zona ed in particolare quando si verificano i seguenti casi:
 - a) quando la rete viaria sia inesistente, incompleta e inadeguata come tracciato o come calibro;
 - b) quando i lotti abbiano una conformazione irrazionale, non siano opportunamente ubicati o disimpegnati;
 - c) quando la superficie libera di una zona costituita da terreno appartenente ad una sola o più proprietà, abbia dimensioni o caratteristiche idonee ad uno studio unitario.

Alla richiesta di lottizzazioni debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) un regolare progetto alla scala 1:500, dal quale debbono risultare:

- 1) la zona da lottizzare, con l'indicazione delle quote o delle curve di livello del terreno, delle particelle fondiari interessate, edificate ed edificabili, con i nominativi dei rispettivi intestatari;

- 2) la rete viaria interna e quella di allacciamento agli spazi pubblici con l'indicazione, a parte, dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali;
- 3) la delimitazione e l'area dei singoli lotti;
- 4) le eventuali aree a verde attrezzato, a parcheggi e a destinazione speciale;
- 5) il computo del volume edificabile e la sua distribuzione planivolumetrica nei singoli lotti, tenuto conto dei fabbricati esistenti da conservare e da trasformare;
- 6) la tipologia e la destinazione dei singoli edifici, con le quote relative alle distanze, alle altezze e alle dimensioni di ciascuno di essi onde dimostrare che su ciascun lotto possa erigersi un edificio conforme alle prescrizioni di zona;
- 7) la toponomastica, l'orientamento, le alberature conservate o progettate;
- 8) fotografie dell'ambiente, eventuali plastici che l'Autorità Comunale potrà richiedere a corredo del progetto.

Dovranno inoltre indicarsi: le zone di parcheggio, le zone di verde primario ed i campi di giochi dei bambini, i servizi esistenti o programmati (acqua potabile, fognatura, illuminazione stradale, impianti tecnologici) necessari per l'edificazione dell'area lottizzata, le eventuali rettifiche dei confini, le compensazioni tra proprietari e quanto altro necessario per realizzare la edificazione programmata, comprese le eventuali aree per attrezzature pubbliche (asili, scuole, centri di acquisto, verde pubblico sociale ecc.)

- b)** i progetti di massima delle reti di servizi canalizzati e degli eventuali manufatti di interesse generale redatti in piena conformità alle disposizioni comunali;
- c)** una relazione che descriva le caratteristiche tipologiche delle costruzioni da erigere e la funzionalità dei servizi e delle opere di cui alla precedente lettera;
- d)** gli atti comprovanti che i richiedenti sono proprietari delle aree di cui la lottizzazione si riferisce;
- e)** lo schema del piano di lottizzazione riportato su un estratto di mappa aggiornato e su cartografia in scala 1:2000 e 1:5000 elaborato su appositi

supporti topografici e catastali da richiedersi in Comune con l'indicazione ed il calcolo delle aree riservate all'uso pubblico e la loro esatta ubicazione;

f) stralcio dello strumento urbanistico cui viene riferito il piano di lottizzazione;

g) uno schema di convenzione con la quale il proprietario interessato si impegna, per se` e per conto dei proprietari che potranno subentrargli nella proprietà dei lotti, ed ai quali dovrà imporre preciso obbligo contrattuale:

- 1) a cedere gratuitamente al Comune, entro termini prestabiliti, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta e di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde primario attrezzato) contro le eventuali iscrizioni delle aree stradali negli elenchi comunali;
- 2) a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria in relazione alle esigenze degli insediamenti previsti della lottizzazione nonché le aree occorrenti per la realizzazione delle opere necessarie per collegare la zona alle attrezzature pubbliche esistenti;
- 3) ad assumere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione e di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
- 4) ad eseguire ed ultimare le opere di cui al precedente paragrafo entro un termine e con le modalità che il comune stabilirà, comunque non superiore di 10 anni;
- 5) a fornire al Comune congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e derivanti dalla convenzione.

Resta intesa la indisponibilità delle aree fino ad approvazione del piano di lottizzazione e della relativa convenzione e stesura del relativo atto notarile firmato dal Sindaco e da tutti i lottizzanti.

CAPO II°

ESECUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

ART. 18

**CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE
COSTRUZIONI**

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati con le norme dettate dalle vigenti leggi, con quelle del Regolamento Edilizio e con quelle eventuali indicate nell'autorizzazione e concessione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione sarà controllata dal Sindaco a mezzo dei funzionari ed agenti comunali ed ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 32 della L.U. n. 1150 in data 17.8.1942 e dell'art. 4 della legge 47/85 e successive.

A tale scopo la concessione ed i disegni recanti l'approvazione, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari, sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

ART. 19

SANZIONI ED AMMENDE

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e Regolamenti, si applicano le penalità ed i provvedimenti previsti dalla Legge 28.1.1977 n. 10 ed eventuali modifiche ed integrazioni e dal T.U. della legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche nonché della legge 47/85.

Se la contravvenzione si riferisce ad occupazione arbitraria di suolo pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali occorra la previa autorizzazione comunale, la diffida del Sindaco comporta di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente l'occupazione arbitraria, di desistere dai lavori vietati o non autorizzati demolendo quanto eventualmente sia stato eseguito, nonché di provvedere all'immediata restituzione dello stato in pristino, restando responsabile di eventuali danni.

Qualora, nell'esecuzione delle opere edilizie sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive, stabilite dalle leggi dal presente Regolamento Edilizio si applicano le disposizioni della legge 47/85 e successive modifiche.

ART. 20

DECORSO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per ogni costruzione autorizzata, il Titolare della concessione dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori al rustico e richiedere la visita del tecnico Comunale per le opportune verifiche.

Analoga comunicazione dovrà essere fatta al termine di tutti i lavori, quando le opere sono agibili, con allegata la richiesta di sopralluogo del Tecnico Comunale che attesterà gli estremi con apposito verbale redatto in duplice copia.

Per ultimazione dei lavori si intende che, oltre al fabbricato, sia stata data effettiva e definitiva attuazione alle opere di urbanizzazione prescritte e sistemazione delle aree esterne.

ART. 21

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI UTILIZZAZIONE

Per tutti i fabbricati, il proprietario dovrà provvedere a richiedere al Comune la visita per il rilascio del Certificato di Ultimazione e della Licenza di Utilizzazione (permesso di abitabilità e/o agibilità) dei lavori.

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici ivi compreso gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86;
- 3) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, delle norme di contenimento energetico e quant'altro previsto;
- 4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal Regolamento Locale d'Igiene che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei Lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata dalla documentazione di cui sopra, ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in termine utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.

Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il Sindaco ha facoltà di consentire l'allestimento anteriormente al rilascio di

detta licenza d'uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento, provveda al rilascio della certificazione di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. previo ispezione e conseguente parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

ART. 22

NULLA - OSTA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE E DEPOSITI

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre alla licenza d'uso dell'immobile, anche nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva.

Nessuna attività può essere iniziata se non previo acquisizione del nulla-osta all'esercizio.

La domanda con relativa documentazione, vale ad ottemperare gli obblighi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.

Per i casi di richiesta di concessione edilizia di opere a destinazione specifica e definita già in tale sede gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 e art. 216 del T.U.LL.SS., sono assolti dalla richiesta di concessione. In tal caso la richiesta di nulla-osta può essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione. Fermo restando che il rilascio del nulla-osta da parte del Sindaco avverrà soltanto previa comunicazione preventiva, da presentare a cura dell'interessato, prima dell'inizio dell'attività allegando a completamento, la documentazione non già prodotta, sulla richiesta di nulla-osta il Servizio della U.S.S.L. esprime il parere di competenza al Sindaco. Il rilascio del nulla-osta da parte del Sindaco deve

essere condizionato alla esecuzione degli adempimenti prescritti contenuti nel parere emesso dal Servizio n. 1 della U.S.S.L..

Il nulla-osta rilasciato dal Sindaco e' inteso come atto che attesta l'idoneità e la corrispondenza alla documentazione prodotta e alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

ART. 23

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

La richiesta di nulla-osta di cui al precedente articolo, va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente:

- 1) copia della licenza d'uso qualora rilasciata;
- 2) copia della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, copia del progetto edilizio approvato
- 3) copia del progetto di fognatura interna, con elaborato distinti. Devono essere correttamente indicate le reti distinte per acque nere civili, acque di processo e meteoriche con relativi terminali e recapiti ed eventuale trattamento depurativo.
- 4) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 5) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici, ivi compreso gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86;
- 6) nulla - osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi per e strutture in conglomerato cementizio e metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti

termici delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto; copia della dichiarazione relativa ai modelli a, b, c relativi al D.M. 12.09.59 ed eventualmente necessari in relazione al D.M. 547/55.

- 7) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previsti dal Regolamento d'Igiene, che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del responsabile del servizio n. 1 della U.S.S.L., eseguiti da enti o professionisti abilitati;
- 8) domanda di autorizzazione o copia di autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- 9) copia di autorizzazione ex D.P.R. 203/88 per le attività soggette;
- 10) copia della domanda o dell'autorizzazione ex art. 13 Legge 615/66 art. 12 L.R. 64/81;
- 11) copia della denuncia, scheda descrittiva e registro-scarico, per i rifiuti speciali e tossici e nocivi;
- 12) copia delle richieste al Ministero o alla Regione per le attività soggette al D.P.R. 175/88;
- 13) altre autorizzazioni se ed in quanto dovute;
- 14) per le attività soggette; dichiarazione di compatibilità ambientali come da precedente articolo o esito della procedura di "VIA" (Valutazione Impatto Ambientale) a seconda dei casi;
- 15) per tutte le altre attività non comprese nel precedente punto 14) una relazione tecnica secondo schema proposto dal Servizio n. 1 della U.S.S.L..

TITOLO II°

NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ALLA SICUREZZA E ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONI

CAPO I°

ASPETTO ESTERIORE DELLE FABBRICHE

ART. 24

ESTETICA DEGLI EDIFICI

I fabbricati dovranno avere un aspetto architettonico ed estetico consono all'ambiente in cui sorgono. Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, visibili da vie o spazi pubblici, devono corrispondere alle esigenze del decoro civico per quanto si riferisce ai materiali impiegati, alle tinte e alle decorazioni. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà, quando del caso, dettare direttive e stabilire limitazioni intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per gli edifici prospicienti vie o piazze o che costituiscono sfondo prospettico delle medesime.

ART. 25

CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale dovranno essere rivestiti con pietra naturale od altro materiale duro, resistente all'usura e di facile ripulitura per una

altezza non inferiore a mt. 0.50 dal piano del marciapiede e di mt. 1.00 da quello stradale, se non esiste il marciapiede. Tutti i muri di fabbrica, visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente profilata, o rivestiti in pietra da taglio, o materiale pregiato, dovranno essere intonacati e rifiniti in modo decoroso e consono dell'ambiente.

ART. 26

RECINZIONI E ACCESSI

Le recinzioni nelle zone residenziali e/o produttive dovranno essere decorose e consone all'ambiente in cui sorgono ed alla loro funzione e le parti in muratura non potranno comunque superare l'altezza di cm. 60 sia che siano sul suolo pubblico o dividono proprietà private anche nel caso di rifacimento di recinzioni esistenti più alte. Gli accessi carrali, sul fronte delle vie pubbliche e/o private dovranno essere arretrati di mt. 2.50 del filo di recinzione per una larghezza minima sul fronte strada di mt. 7.00.

Per gli accessi carrali con fronte su un parcheggio pubblico verrà tenuto conto nella misura dell'arretramento sopraddetto anche della profondità del parcheggio stesso e potranno quindi, qualora il parcheggio abbia larghezza superiore a mt. 2.50 netto del marciapiede, essere ricavati anche a filo della recinzione.

L'altezza complessiva del muretto più la barriera sovrastante non può superare mt. 1.80; sul fronte delle vie pubbliche e private o spazi pubblici, non sono ammesse recinzioni con rete metallica di qualsiasi tipo.

L'eventuale scivolo non potrà occupare in alcun modo l'area di arretramento che dovrà mantenere per tutta la sua profondità la stessa quota del piano stradale o del marciapiede ove questo esiste.

Per le costruzioni esistenti o iniziate alla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio approvato con delibera Giunta Regionale n°52209 del 01.03.90 nel caso in cui per comprovati motivi tecnici non sia possibile rispettare le misure

sopradette l'arretramento dovrà essere comunque quello massimo consentito dalle caratteristiche fisiche dello stato di fatto consolidato.

Nelle zone collinari di particolare carattere paesaggistico il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, può autorizzare la costruzione di muri superiori a cm. 60 solo se di sostegno del terreno naturale, realizzati o rivestiti con pietre naturali.

Nelle zone agricole sono ammesse solo recinzioni in rete metallica su pali in legno o paletti in ferro su fondazioni singole essendo vietata una fondazione continua. L'altezza massima della rete metallica non supererà mt. 1.80. Sono ammesse recinzioni con barriere metalliche su zoccoli in muratura solo per delimitare le aree di pertinenza delle abitazioni per una superficie massima di mq. 1.000, altezza massima dello zoccolo mt. 0.60, altezza massima complessiva della recinzione ml. 1.80.

ART. 27

PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI

La costruzione da parte di privati di percorsi pedonali e/o marciapiedi lungo le strade o piazze pubbliche comunali, potrà essere consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

Caratteristiche - La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m. 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, di cm. 2,5; non deve comunque superare i cm. 15.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o e' interrotto da un passo carrabile, devono predisporci piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.

La pendenza trasversale non potrà superare 1%. Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

- a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m. 1,50, ogni m. 10 di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- b) un cordolo sopraelevato di cm. 10 da entrambi i lati del percorso pedonale;
- c) un corrimano posto ad un'altezza di m. 0,80, e prolungato per m. 0,50 nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale

ART. 28

SERVITU' PUBBLICHE

Agli edifici e recinzioni e' imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe e/o tabelle indicanti il nome delle vie e/o delle piazze; l'apposizione e la conservazione delle targhe stradali sono a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti i numeri civici e le targhe, sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il Sindaco previo avviso agli interessati, ha facoltà di far applicare sulle fronti dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche, cartelli indicatori, piastrine e capisaldi per rilevazioni trigonometriche, apparecchiature relative a servizi municipali, tra cui particolarmente:

- a) le bocche di idranti antincendio;

- b) le mensole, i ganci, i tubi e quant'altro occorre per la distribuzione pubblica dell'acqua potabile, del gas e dell'illuminazione pubblica, dell'energia elettrica e del telefono;
- c) le tabelle, le mensole e quant'altro occorre per il servizio della pubblica affissione.

ART. 29

AGGETTI E SPORGENZE

Sui prospetti che si alzano lungo il confine sul suolo pubblico, non sono ammesse sporgenze superiori a cm. 4 al di sotto di mt. 3.00 di altezza sul marciapiede o di mt. 4.50 sul piano stradale o di campagna. Le zoccolature dei fabbricati, comunque eseguite, non dovranno, in nessun caso, occupare suolo pubblico.

Per le vetrine, bacheche e simili, comportanti occupazioni di suolo pubblico e regolarmente approvate in progetto potrà essere consentita una sporgenza massima di 12 cm dal vivo del muro, solo quando esiste un marciapiede di larghezza superiore a mt. 1.00.

Al di sopra di mt. 4.50 dal piano stradale o di spazi di uso pubblico esistenti o di progetto, ove il marciapiede non esista (o della stessa misura di mt. 4.50 ridotta dello spessore del marciapiede ove questo esista), potrà essere consentita la costruzione di mensole, balconi o terrazzini pensili.

La loro sporgenza dal filo del fabbricato non potrà essere maggiore di 1/8 della larghezza dello spazio di uso pubblico esistente o di progetto antistante libero e non edificabile e comunque non superiore a mt. 1.20.

Sono vietate in ogni caso la costruzione e la conservazione, in caso di ristrutturazione, di latrine, condutture di latrine e simili, sporgenti dai muri di prospetto sia nel suolo pubblico che privato.

Nelle nuove costruzioni eseguite a filo stradale o prospicienti uno spazio pubblico, la porzione inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane e di scarico in genere addossate ai muri per un'altezza non inferiore a mt. 3.00 dal piano del marciapiede, e/o stradale dovrà essere incassata nei muri. La sporgenza di balconi, mensole, terrazzini, pensili, aperti o chiusi prospettanti su proprietà privata, non potrà essere superiore ad 1/3 della distanza del fabbricato dal confine, e non potrà comunque avere dallo stesso confine una distanza inferiore a mt. 2.00.

ART. 30

SERRAMENTI

I serramenti degli ingressi delle botteghe o delle abitazioni dovranno aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori dalla linea dei muri lungo le vie o gli spazi pubblici.

Anche i serramenti delle finestre del piano terreno affacciato su spazi pubblici esistenti o di progetto ad un'altezza inferiore di mt. 4.50 dalla strada (o della stessa misura diminuita dello spessore dell'eventuale marciapiede), non potranno aprirsi verso l'esterno.

ART. 31

MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI, ISCRIZIONI ECC.

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, bacheche, vetrine, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. e' subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale. Gli interessati dovranno farne regolare

richiesta presentando su disegno firmato, da cui risulti precisamente quel che si intende fare e se ne possa dedurre l'effetto pratico ed estetico.

In caso di riparazione e/o modifiche di marciapiedi e del piano stradale, che richiedono, la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo e/o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche rese necessarie, a tutte loro spese, rischio e pericolo. Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

ART. 32

RESTAURI, MANUTENZIONI E VARIANTI ALLE OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

Salve le eccezioni espressamente previste nel presente regolamento, le trasformazioni ed i restauri di fabbricati sono soggetti alle disposizioni vigenti per le nuove costruzioni.

L'esecuzione ex novo, il restauro e le variazioni di decorazioni figurative ed ornamentali di qualsiasi specie su prospetti esterni dei fabbricati sono soggette alla preventiva autorizzazione del Sindaco sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale.

A tal uopo gli interessati dovranno farne richiesta presentando i disegni esplicativi in triplice copia, e nelle zone soggette a controllo paesistico da parte del Servizio Beni Ambientali della Lombardia, in cinque copie, completando la domanda con adeguata documentazione fotografica.

Le suddette disposizioni sono ovviamente valide anche per i muri ciechi, siano essi di nuova formazione, già esistenti o venuti a scoprirsi per trasformazioni e varianti comunque prodotte. Alle stesse norme dettate per le decorazioni sono poi soggette le costruzioni di ripari o schermature sui muri di prospetto delle terrazze. Il restauro o le coloriture parziali delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici

e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico o interesse storico non potrà mai essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se del caso, senza il consenso degli Enti proposti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili regolarmente autorizzate, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti summenzionati anche se di proprietà privata siano convenientemente collocati nel nuovo edificio od in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico e predisporre tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di igiene e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti e rispondano alle esigenze del decoro civico.

Il Sindaco, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale, potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e quei muri di cinta che non rispondano alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell'ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari, nella quale è stabilito il periodo di tempo consentito per l'esecuzione dei lavori.

I proprietari, a seguito di ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà o stabili che minacciassero rovina, sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio ed a loro carico, oltre le penalità relative, in caso di frapposto ritardo, osservando il procedimento di cui all'art. 76 della legge sui LL.PP. e salvo l'applicazione delle norme vigenti della legge comunale e provinciale sulle contravvenzioni.

ART. 33

ACCATASTAMENTI E CUMULI - ALLEVAMENTI DI POLLI - GALLINE -CONIGLI

Nelle zone residenziali e` vietato accatastare o accumulare all'esterno delle costruzioni qualsiasi materiali, sia a carattere temporaneo che permanente, senza formale autorizzazione del Sindaco.

Tale autorizzazione non e` necessaria quando i cumuli si riferiscono a necessita` familiari e abbiano le seguenti caratteristiche:

- cumulo singolo o somma di cumuli sparsi, con ingombro complessivo inferiore a mc 3 complessivi;
- altezza dei cumuli inferiori a m. 1.00.

Sia nel caso di obbligo di richiesta di autorizzazione che non, e` vietata la formazione di accatastamenti o cumuli in qualsiasi zona quando, a giudizio del Sindaco, questi risultino per natura, forma del cumulo e caratteristica dell'area usata, pregiudizievoli al decoro e all'igiene dell'ambiente.

In qualunque zona gli accatastamenti e i cumuli devono essere posti ad una distanza dai confini pari alla loro altezza con un minimo di m. 5.00.

Sono ammessi allevamenti di polli, galline, conigli unicamente a carattere familiare, come stabilito dal vigente regolamento d'igiene.

I fabbricati accessori adibiti a ricovero degli animali dovranno sottostare a quanto prescritto dall'art.61 del presente Regolamento, in particolare dovranno distare dai confini non meno di mt. 10.00.

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere gli accessori in condizioni di decoro e di svolgere opere di pulizia in modo di evitare odori e/o quanto altro in caso contrario il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione concessa.

ART. 34

DISCARICHE

In tutto il territorio comunale e` vietata la discarica e la dispersione dei materiali di rifiuto senza apposita autorizzazione del Sindaco che potrà concederla ove non si determini pregiudizio al decoro e alla solubrità dell'ambiente fissandone le modalità e le caratteristiche.

In particolare si fa riferimento alla legge regionale n. 94 del 7/6/1980 e successive modifiche.

CAPO II°

NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI ALL'IGIENE ALLA SALUBRITA` E ALLA SICUREZZA

ART. 35

CARATTERISTICHE LOCALI ABITABILI

E' vietato anche nei fabbricati già esistenti, adibire a residenza temporanea o ad attività produttive i locali interrati e seminterrati, salvo i seguenti casi:

- seminterrati abitabili: la somma delle superfici delle pareti interne risultanti fuori terra dopo avvenuta la sistemazione definitiva del terreno non deve essere inferiore ai 2/3 della superficie delle pareti dei locali.

La parte interrata deve essere staccata dal terreno mediante opportune intercapedini areate e fognate con la larghezza minima di mt. 0.80

E' obbligatorio un vespaio areato di altezza > cm. 50.

A norma del D.M. in data 5.7.1975 l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione con solai piani e` fissata in m. 2.70 riducibili a mt. 2.40 per spazi accessori (studio, sale da gioco, sala di lettura ed assimilabili) spazzi di servizio (bagni, posto di cottura, lavanderia, ripostigli, guardaroba ecc...), ulteriormente riducibile a mt. 2.10 per corridoi e luoghi di passaggio in genere.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14 e nel caso di alloggi monostanza per una persona, questi devono avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 25 da aumentare di mq. 10 per ogni persona successiva.

Qualora una unita` immobiliare sia dotata di due locali destinati a servizi igienici, uno di questi potrà non avere illuminazione e accensione diretta verso l'esterno,

ma usufruire di ventilazione meccanica che immetterà aria opportunamente carpita dall'esterno in modo da garantire requisiti igienici confacenti.

Nei bagni sprovvisti di aperture dirette verso l'esterno è vietata l'installazione di apparecchi scaldabagno a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno un servizio deve avere una superficie di almeno mq. 4.00 ed essere dotato dei seguenti impianti igienici:

- vaso, bidet, vasca da bagno e/o doccia e lavabo.

E' da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata, sui fornelli ed avere una superficie minima di mq. 3.00.

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati al servizio igienico, disimpegni, corridoi, vani scala a servizio di una unita` immobiliare, devono fruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione dei locali.

ILLUMINAZIONE

Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord.

E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30° -

Aeroilluminazione naturale

Tutti gli spazi degli alloggi devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
- b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
- c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
- d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi e i ripostigli;
- e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
- f) gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale.

- Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ed un'altezza di m 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

- Superficie illuminante utile

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per un'altezza $p=L/2$ (ove p =proiezione della sporgenza sulla parete e L =lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La posizione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).

Legenda

L= lunghezza dell'aggetto superiore

p= proiezione dell'aggetto= $L/2$. Si calcola solo per $L > 120$ cm

a= superficie finestrata utile per $1/3$ agli effetti della aeroilluminazione

b= superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione

c= superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione ($c = 60$)

La superficie finestrata utile è uguale a: $(b + 1/3 \text{ di } a)$

Per quanto riguarda le norme relative all'igiene degli edifici e del territorio non espressamente citati nel presente Regolamento, si fa riferimento al titolo terzo del Regolamento locale d'igiene ed in generale alle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 36

SOTTOTETTI ABITABILI

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 2.10 con altezza media di mt. 2.70.

Per gli spazi accessori e di servizio (studio, sale da gioco, sale di lettura, verande, tavernette ecc...) l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a mt. 2.40, ulteriormente riducibile a mt. 2.10 per corridoi e luoghi di passaggio; il punto più basso non può essere inferiore a mt. 1.80

ART. 37

PIANI TERRENI

I piani terreni, sia per uso abitazione che quelli adibiti ad uso bottega, laboratorio o pubblico esercizio, salvo s'intende le altre norme vigenti in materia, dovranno avere:

- a) altezza minima di mt. 2.70, o media 2,70 con minimo m.2,20, per i locali abitabili, m. 3.00 minima per gli altri usi, misurata dal pavimento al soffitto o a 2/3 dell'intradosso della eventuale volta;
- b) in assenza di cantinati di sottostante vespaio areato con altezza minima di cm. 50.

ART. 38

PERCORSI ORIZZONTALI - CORRIDOI - RAMPE - ASCENSORI

I corridoi e i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

- Scale

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una lunghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra cm 0,90/1 metro.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0.80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra altezza e pedata (in questo caso minimo 25 cm) e l'altezza minima del parapetto.

- Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m, ovvero 1,40 x 1,70 m. in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

- Ascensore

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce netta minima 0.80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50x1.50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime 1.30 m di profondità e 0.95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50x1.50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

Per quanto non esplicitamente richiamato vale D.M. 14 giugno 1989 n0 236 in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 39

COPERTURE E ISOLAMENTO TERMICO DEI LOCALI ABITABILI

Di norma, i soffitti dei locali abitabili sottostanti le coperture a falde o a terrazze, dovranno essere isolati dai medesimi mediante interposte camere d'aria di cm. 20 o di congruo manto di materiale atto all'isolamento termico.

La coibenza termica minima dei muri esterni dei locali adibiti, deve essere equiparata a quella della muratura in mattoni pieni dello spessore di cm. 40.

La pendenza massima delle falde di copertura non può essere superiore al 40%.

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti leggi ed in particolare alla legge n. 373 del 30/4/1976.

ART. 39 BIS

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Sono soggetti all'applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio;
- h) sono altresì soggetti all'applicazione gli impianti di cui al comma a) relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi a), b), c), e), g), h) e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti agli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento d'attuazione della legge n°46/90 (D.P.R.447 del 6/12/91).

Il progetto e' depositato:

- 1) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- 2) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.

I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettronico Italiano (CEI)

nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

In particolare gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le norme della legge n0 186/68.

Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della legge n0 46/90 devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al paragrafo precedente.

Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché ove previsto, il progetto.

CERTIFICATO DI ABITABILITA' E AGIBILITA'

Il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CANTIERI

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti.

Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge n°46/90

DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi precedenti a), b), c), e), g), h) vengano installati in edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato di

abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il Comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme del regolamento di attuazione della legge n°46/90.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.

Nella relazione dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni della legge n°46 del 5 marzo 1990 e del relativo Regolamento d'Attuazione e del D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

ART. 40

CONDOTTI DI FUMO O VAPORE FOCOLAI FORNI CAMINI

I condotti di fumo dovranno essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulizia con mezzi meccanici, quando non siano costruiti con tubi continui di cotto gres e cemento, devono:

- avere spigolo arrotondato e pareti lisce ed impermeabili al fumo e rese impermeabili mediante rivestimento di materiale adatto;
- essere provviste di bocchetta o sportelli per l'ispezione e la spezzatura in corrispondenza ai sottotetti e negli altri punti dove sia necessario;
- esser sopraelevati sulla copertura di almeno un metro o di quella maggiore altezza prescritta nei casi indicati al comma successivo o giudicata necessaria dal Sindaco in modo da evitare pericolo o danno agli edifici vicini.

I fumaioli a qualsiasi uso siano adibiti (riscaldamento, cottura cibi ecc.) devono osservare le prescrizioni sotto descritte per i diversi casi così specificati:

- distanza minima dei confini ml. 5.00.

Per i camini relativi alle costruzioni accessorie (garages e barbacues -anche mobili-, ecc.) la distanza minima dai confini deve essere di mt. 30.00.

La forma e l'estetica dei fumaioli e dei camini dovrà essere consona al decoro dell'ambiente.

Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria e simili, dovranno essere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco e risultare in conformità alle disposizioni dettate dalla vigente legislazione.

Nei tratti di attraversamento del tetto, di solaio e di altre strutture o materiali infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore e ciò allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna una intercapedine di almeno cm. 3.

Il calore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore nonché a gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzano verticalmente oltre i camini dei tetti circostanti. Per quanto non espressamente richiamato vale quanto previsto nel titolo III° del Regolamento Locale d'Igiene

ART. 41

PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO

Dovranno essere osservate le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco emanate dalla direzione generale dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno e quello localmente imposte dai Vigili del Fuoco; dovrà essere ottenuto prima dell'abitabilità l'apposito certificato di avvenuta osservanza delle norme di prevenzione antincendio.

In ogni caso e' vietata l'installazione delle bombole di gas liquido nell'interno delle abitazioni senza le cautele previste della circolare 14.7.2967 n. 78 del Ministero dell'Interno.

Nel caso di fabbricati plurifamiliari dovrà prevedersi alloggiamento esterno con tubazioni pure esterne di adduzione del gas alle cucine.

Nei piccoli fabbricati le bombole dovranno trovare alloggiamento in appositi vani direttamente aperti o comunque collegati all'esterno con tubazioni di sfiato.

ART. 42

DEFUSSO DELLE ACQUE FLUVIALI -FOGNOLI

La gronda dei tetti deve essere munita di canali orizzontali e relativi doccioni verticali per lo scarico delle acque pluviali condotti fino al suolo ed immessi nella fognatura.

I bracci d'immissione dei fognoli privati nella fognatura pubblica devono essere costituiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, secondo le disposizioni le pendenze e la forma prescritta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune, deve essere richiesta formale autorizzazione. Le acque meteoriche provenienti da spazi privati non potranno essere scaricate su aree di uso pubblico.

ART. 43

PRESCRIZIONI PER LE FOGNATURE DOMESTICHE

Le condutture delle fognature domestiche devono essere di materiale levigato ed impermeabile, le tubazioni interne del fabbricato devono essere mantenute entro incavi facilmente apribili.

Tutte le apparecchiature per lo scarico delle acque di rifiuto dovranno essere munite di sifone intercettatore.

Il collettore della fognatura domestica defluirà entro una adeguata fossa settica di chiarificazione, prima di essere allacciato alla fognatura comunale od al pozzo a tenuta stagna.

Il collegamento tra la fossa settica e la fognatura comunale dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni fatte dall'Ufficio Tecnico Comunale con sifone Firenze ad ispezione, previo rilascio da parte del Sindaco di apposita autorizzazione.

Le colonne verticali di scarico delle acque luride, collegate ai collettori principali della rete di fognatura interna, dovranno essere alzate alla copertura del fabbricato a scopo di sfiato.

L'esecuzione delle fognature domestiche dovrà comunque avvenire nel rispetto, oltre che delle norme sopra citate, di ogni altra norma contenuta nei vigenti regolamenti d'igiene.

Nella fossa settica non potranno essere convogliati gli scarichi delle acque meteoriche.

Tutte le costruzioni anche quelle sorte prima dell'adozione del presente R.E. devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella Legge n. 319 del 10.5.1976.

ART. 44

COSTRUZIONI RURALI

Si intendono per costruzioni rurali unicamente quelle atte alla conduzione di una azienda agricola.

Le case coloniche, di regola, dovranno essere costruite nelle zone più elevate del podere e in ogni caso, in modo da evitare l'addossamento delle murature ai terrapieni.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere sopraelevato di cm. 30 almeno, rispetto al piano di campagna ed a quello del cortile e poggiare su vespaio, rispondente alle prescrizioni dell'art. 36.

Per i locali di abitazione ed i relativi servizi igienici, valgono le stesse norme dei fabbricati urbani.

In mancanza di fognatura pubblica, le acque luride potranno essere convogliate in fosse settiche, rispondenti alle stesse norme di cui al precedente art. 42 e le acque chiarificate raccolte in appositi pozzi a tenuta stagna.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliere e simili, dovranno in ogni caso essere separati dalle abitazioni.

Le stalle e le concimaie devono essere distanti dalla abitazione del colono non meno di mt. 50,00 e mt. 200,00 da qualsiasi altra abitazione, devono corrispondere alle norme stabilite dal T.U. della legge Sanitaria del 27.7.1934 n. 1265 e distare dalle zone residenziali previste nel P.R.G. non meno di mt. 200,00.

Le pendenze del piano del cortile e degli orti adiacenti alle abitazioni, dovranno essere sistemate in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo o della cisterna di attingimento dell'acqua potabile.

Per quanto non espressamente richiamato vale quanto prescritto nel titolo III° del Regolamento locale d'Igiene.

ART. 45

CORTILI

L'area minima utile dei cortili non dovrà essere inferiore al quarto della superficie complessiva dei muri che li recingono.

Agli effetti di quanto sopra, la misura dell'area dei cortili deve essere intesa al netto di quella delle proiezioni orizzontali dei balconi e di qualsiasi altra sporgenza.

Nel procedere al conteggio delle pareti prospettanti sui cortili, i lati dei medesimi che confinano con altra proprietà privata, anche se non fabbricati o fabbricati in parte, devono essere computati come aventi una parete alta il massimo di quanto consentito dall'indice di zona.

Saranno ammessi cortili interni, detti cavedi, purché destinati a dare aria a locali accessori, esclusi quelli di abitazione, e dovranno avere il lato minimo non inferiore a m. 3.00 se il cavedio non supera i mt. 12 di altezza e mt. 4.00 se l'altezza è superiore a mt. 12.00.

Le ampiezze dei cortili confinanti fra diverse proprietà, possono essere sommate per costruire insieme lo spazio regolarmente di area scoperta necessaria in rapporto alle pareti che lo circoscrivono. In tale caso deve essere stipulata, dai confinanti, una convenzione legale preventivamente approvata dall'Autorità Comunale, che vincoli lo stato dei cortili.

Sulla ammissibilità di coprire i cortili per la realizzazione di magazzini laboratori ed esercizi pubblici, delibera il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, dell'Ufficio di Igiene e dei Vigili di Fuoco, determinando, caso per caso, le eventuali cautele e prescrizioni da adottarsi.

La copertura di detti cortili deve essere in ogni caso facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti devono risultare areati secondo le prescrizioni dell'art. 34.

I cortili non sistemati a giardino, la pavimentazione potrà essere limitata ad una fascia della larghezza minima di mt. 1.00 lungo i muri dei fabbricati.

Tali disposizioni valgono anche per le aree libere interposte fra i fabbricati.

CAPO III°

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 46

STABILITA` DELLE FONDAZIONI E DELLE COSTRUZIONI

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un sicuro appoggio delle fondazioni, secondo le buone norme di tecnica delle costruzioni.

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni stabilite dagli artt. 72 e 72/bis del R.D.L. 1.4.1930 n. 682 modificato dalla legge 6.1.1931 n. 92.

Le opere murarie debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con materiali idonei. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo.

I muri debbono avere dimensioni tali per cui il carico unitario, cui sono sottoposti, debba mantenersi nel giusto rapporto di sicurezza con il carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti. Nei fabbricati a più piani dovranno eseguirsi, ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoni di collegamento in c.a. od altri accorgimenti tecnici equivalenti.

Le opere murarie eseguite con malta e calcestruzzo, debbono strettamente essere osservate le prescrizioni di legge vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

In ogni caso si richiamano i disposti della legge n. 1684 del 25.1.1962 artt. 2-3 e 4.

TITOLO III°

CONDUZIONE DEI CANTIERI E DEI LAVORI - OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I°

CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - CAUTELE DANNI E MOLESTIE

ART. 47

SEGNALAZIONI - RECINZIONI ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

Ogni cantiere dovrà essere recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di baracca e latrina provvisoria, dovrà inoltre essere affissa una tabella ben visibile dall'esterno nella quale siano indicati l'oggetto della costruzione, il committente, l'impresa, il direttore dei lavori, il calculatore e direttore dei lavori delle opere in c.a., il numero e la data della licenza edilizia; nonché quanto previsto al punto 4 art. 9 D.P.R. N. 447 DEL 6.12.91.

Una copia della licenza Edilizia e degli elaborati di progetto debitamente vistati, dovranno essere conservati sul luogo dei lavori a disposizione dei funzionari comunali addetti al controllo.

In mancanza potranno essere immediatamente sospesi i lavori.

Le recinzioni dei cantieri, se erette a filo strada o sul suolo pubblico, dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza mantenute accese, a cura di chi gestisce il cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di

sospensione dei lavori. Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dell'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di poca entità o di breve durata;
- b) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- c) ostacoli il pubblico transito.

In questi casi tuttavia dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo.

Il tutto comunque dovrà essere conforme alle norme antinfortunistiche vigenti.

Il ponte di servizio dovrà essere costruito in modo da costruire sicuro riparo per lo spazio sottostante ed il primo ponte di servizio non potrà essere posto ad altezza inferiore ai mt. 2.50 dal suolo.

ART. 48

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI CANTIERI DI LAVORO

L'assuntore dei lavori è tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro contemplate dai DD.PP. 27.4.1955 n. 547 - 7.1.1956 n. 164 - 19.3.1956 n. 302 con speciale riguardo a quanto segue:

- i ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole d'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscono la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle rampe debbono essere munite a mo' di riparo da mancorrente o barriera solida fissa all'altezza di mt. 1.00 circa dell'impalcatura.

Tali difese dovranno essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi pericolo.

Le impalcature debbono essere, in ogni caso, munite di uno zoccolo di riparo adiacente al tavolato, di altezza sufficiente e comunque non inferiore a cm. 20 nonché ripari di stuoie od altro in modo da evitare la caduta dei materiali sul suolo pubblico.

I traversoni debbono essere solidamente ancorati nelle murature e collegati con i ponti di servizio.

E' vietato costruire ponti, porre tavole a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

ART.48 bis

INSTALLAZIONI DI SICUREZZA PER ACCESSO E LAVORO IN LUOGHI ELEVATI

Tutti i nuovi edifici, nonché gli edifici oggetto di rifacimento della completa struttura della copertura, devono essere muniti di idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura.

Quando i manufatti sono costituiti da dispositivi fissi di ancoraggio che permettono l'uso di altri attrezzi per garantire la sicurezza (*ad esempio imbracatura di sicurezza, funi di trattenuta, ecc...*), gli stessi devono risultare conformi alla normativa tecnica vigente.

Tali manufatti devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

Costituiscono riferimento le Norme tecniche UNI, il Regolamento d'igiene, le eventuali direttive e linee di indirizzo dell'ASL e/o della Regione.

ART. 49

DEMOLIZIONI - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi natura. I materiali di rifiuto o quelle delle demolizioni raccolti in appositi recipienti od incanalati in condotti chiusi, dovranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni per essere poi trasportati alle pubbliche discariche.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato il sollevamento di polvere mediante opportuna innaffiatura dei calcinacci.

Il gestore del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante sgombero e mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze del materiale dai trasporti del cantiere, o di temporaneo inevitabile deposito.

ART. 50

RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DELLE OPERE

L'assuntore dei lavori ed il soprintendente al cantiere hanno in ogni caso la piena responsabilità circa l'idoneità dei mezzi, dei provvedimenti, ed accorgimenti necessari usati a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, durante l'esecuzione delle opere.

Il Sindaco si riserva la facoltà di far controllare, da propri agenti, l'osservanza delle norme dettate e, ove lo ritenga opportuno, ordinare cautele, senza con ciò attenuare in alcun modo le responsabilità sopracitate.

ART. 51

DIRITTO DI ACCESSO AI CANTIERI

Gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia hanno incondizionato diritto di accesso a scopo di ispezione ed accertamento in qualsiasi momento, dovunque si eseguono i lavori di edilizia.

ART. 52

RINVENIMENTO O SCOPERTE

Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e seguenti della legge 1.6.1939 n. 1089 sull'obbligo di denuncia della Autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico artistico o archeologico il Committente, il Direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse di cui sopra, che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di reperimento di ossa umane. Le suddette persone sono tenute ad osservare e far osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.

ART. 53

RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni esistenti sul suolo pubblico, restituendolo alla circolazione, libero da ogni ingombro ed impedimento e ripristinandolo nelle

condizioni iniziali. Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo insindacabile dell'Autorità Comunale, risultino necessari per l'eliminare sconci o pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

In casi di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti.

CAPO II°

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 54

OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO - SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO

E' vietato occupare anche temporaneamente il suolo e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante al decoro civile e alla pubblica igiene.

Il Sindaco potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni di pubblica utilità.

Alle stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il livello stradale e la occupazione permanente di spazio pubblico con elementi sporgenti.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, senza autorizzazione del Sindaco, nella quale saranno specificatamente indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori.

Il rilascio della suddetta autorizzazione e' subordinato al deposito di cauzione da effettuarsi nella Tesoreria del Comune e sulla quale il comune avrà piena facoltà di rivalersi per eventuali penali e spese non rimborsate dagli interessati.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione o per causa di questi, verrà eseguito dagli appaltatori della manutenzione stradale sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale a tutte spese del titolare stesso.

Il Sindaco potrà, sentito l'ufficio tecnico comunale, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con chioschi, il cui progetto segue però le norme dettate al Titolo I°Capo I°.

Il Concessionario in tal caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, e' tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

L'occupazione di spazi pubblici sopra descritti, sia a carattere temporaneo che permanente e' soggetta al pagamento della relativa tassa fissata dal consiglio Comunale.

ART. 55

USI DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, la USSL di zona e quando e' il caso la Commissione Edilizia, e di essi e' data indicazione nella autorizzazione rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettono il ristagno dell'acqua, e secondo le prescrizioni di regolamenti e leggi vigenti in materia. E' vietato, senza speciale permesso del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti in fossi o canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

TITOLO IV°

NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E PERTINENZE ESTERNE

ART. 56

TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il sindaco, può permettere l'apposizione a porte e finestre e vetrine di tende aggettanti sullo spazio pubblico, di cui fisserà le caratteristiche e la durata di concessione.

Tali tende sono però vietate, di regola, nelle strade prive di marciapiedi.

Le tende, ed i loro meccanismi, non possono essere situati ad altezza inferiore a mt. 2.20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendano al di sotto di mt. 2.00 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del sindaco, non nuoccia al decoro della località né alla libertà di transito od alla viabilità.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute pulite ed in stato decoroso.

ART. 57

PARCHEGGI

Per tutte le nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Tali spazi dovranno risultare all'interno delle costruzioni per almeno un posto macchina per unita` immobiliare e per il resto nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse o in costruzioni accessorie normate al successivo art. 61.

ART. 58

RETTIFICA DI ALLINEAMENTI

Nel caso di nuova costruzione, ricostruzione o notevole trasformazione di edifici lungo le strade esistenti potranno essere imposte rettifiche di allineamenti tortuosi ed arretramenti per allargamento della strada, e fasce di rispetto per la stessa.

ART. 59

STRADE PUBBLICHE O PRIVATE

Le strade pubbliche o private anche a fondo chiuso dovranno di norma avere una larghezza minima di mt. 8.00 salvo maggiore larghezza prevista del P.R.G. con minimo di mt. 6.00 per le strade in collina, ove sussistano allineamenti precostituiti, oppure dove, in assenza di indicazione di P.R.G., non sussistano particolari ragioni di traffico.

Le strade di lottizzazione nelle zone di espansione indicate con la sigla P.L. nel Piano Regolatore non potranno avere carreggiate inferiori a mt. 7.00 cui si aggiungono a fianco marciapiedi di uso pubblico simmetrici bitumati e marmelle, di larghezza minima di m. 1,50 ciascuno.

Gli allineamenti delle recinzioni dovranno essere conformi alle disposizioni dell'art. 25.

Le recinzioni dovranno essere arretrate ad una distanza non inferiore a mt. 4.00 dell'asse stradale (mt. 3.00 per le strade di collina) e comunque a mt. 8.00 della eventuale recinzione prospiciente o da impedimenti naturali o artificiali

esistenti sul lato opposto, salvo maggiori larghezze stradali previste nel P.R.G. e nel Piano Viabilistico vigente o comunque dell'art. 25.

ART. 60

COSTRUZIONI ADIACENTI A ROGGE E CANALI

Qualora le costruzioni debbano sorgere in adiacenza a corsi d'acqua (rogge, canali irrigui, torrenti, ecc) sarà osservata la distanza minima di mt. 10.00 dal filo esterno della scarpata dell'alveo in conformità alla legge 25.7.1904 n. 523 art. 96/f. Le recinzioni dovranno essere arretrate di mt 2.00 dalle sponde, per le opere di spurgo.

Nei casi consentiti dalla situazione dei corsi d'acqua o dai regolamenti ad essi relativi, i proprietari finitimi potranno accordarsi tra di loro e con l'Ente proprietario del corso d'acqua per l'eventuale copertura dell'alveo.

In tale caso non si osserveranno le distanze di cui al Capoverso precedente, rimandandosi alle norme generali in tema di distanze tra le costruzioni, contenute nel presente Regolamento.

ART. 61

COSTRUZIONI ACCESSORIE

Si intendono come tali quelle costruzioni che sono destinate ad accogliere i servizi complementari dell'edificio.

- a) Nella pertinenza esterna ai fabbricati le eventuali costruzioni accessorie sono concesse solo se interrate nelle aree di pertinenza ed aventi altezza massima dal piano di campagna al punto più alto della copertura, compreso il ripristino della terra, (minimo 30 cm.) di mt. 1,00.

L'altezza netta interna potrà superare i mt. 2,50 limitatamente ad una superficie corrispondente a 1 mq. ogni 10 mc. edificati e/o da edificare; oltre tale limite l'altezza netta interna non potrà superare i mt. 2,50.

La copertura dovrà essere sistemata a giardino pensile. Potranno essere eretti a confine colla proprietà limitrofa mentre dovranno essere rispettate le distanze dalla strada come qualsiasi altra costruzione, le costruzioni interrato possono essere erette anche a confine dell'edificio principale;

b) Per le costruzioni aventi concessione edilizia rilasciata anteriormente alla data del 18.06.1977 (Adozioni del Piano Regolatore Generale) nell'area di pertinenza delle stesse e' tollerata la realizzazione di costruzioni accessorie anche interamente fuori terra purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

1° - la superficie non può superare il 7% dell'area libera del lotto ed in tal caso le costruzioni accessorie non rientrano nel computo dei rapporti planivolumetrici, in caso contrario questi verranno applicati sull'intero volume;

2° - la superficie interna non può essere superiore a netti mq. 16 per ogni appartamento del fabbricato pertinente;

3° - non possono essere realizzate sul confine verso strada e debbono rispettare da questo la distanza come una qualsiasi altra costruzione;

4° - lo sviluppo lungo il confine non può superare 1/3 della lunghezza del lato di confine su cui prospetta;

5° - l'altezza della quota del piano spiccato alla quota più alta di estradosso della copertura non può superare ml. 2,70;

6° - la distanza dai confini privati debbono essere di ml. 0,00 o ml. 5,00 minimo; la distanza da tutte le costruzioni esistenti, tranne quelle accessorie e quelle di pertinenza, non deve essere inferiore a m. 5,00. Dalle costruzioni di pertinenza la distanza minima misurata a squadra non può essere inferiore a m. 2,00 e m. 4,00 dalle finestre. Nel caso di costruzioni accessorie interrate valgono le stesse prescrizioni di cui al comma a);

- 7° - nel caso di costruzioni accessorie adibite all'allevamento di animali a carattere familiare la distanza dell'accessorio dal confine deve essere superiore a mt. 10,00.
- c)** le costruzioni prefabbricate di qualsiasi materiale costruite, anche se solo appoggiate sul terreno senza essere fissate e infisse nello stesso, sono da considerare come "fabbricati normali a tutti gli effetti e pertanto soggette in tutto e per tutto alla norma del presente Regolamento, ciò vale sia per le costruzioni accessorie come per qualunque altra costruzione prefabbricata;
- d)** nel caso di costruzioni accessorie esistenti alla data di adozione del Regolamento Edilizio, pur aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nei comuni precedenti, le nuove costruzioni principali, compresi gli ampliamenti e i sopralzi, devono osservare la distanza minima di m 5, fatte salve le distanze minime dai confini e dalle strade stabilite per le singole zone omogenee.

ART. 62

SERRE

In tutte le zone e` possibile la realizzazione di serre ad uso familiare con superficie massima complessiva di mq. 25 a distanza minima di mt 5,00 dai fabbricati esistenti e con altezza massima di mt 1.80. La struttura dovrà avere carattere precario ed almeno tre pareti oltre alla copertura dovranno essere in materiale traslucido.

Nelle zone classificate di verde privato dal P.R.G. possono essere realizzate serre con dimensioni tali da non superare i 2% dell'area soggetta a vincolo e con superficie complessiva inferiore a mq. 50 a H = mt 2.50 misurata in corrispondenza del punto più alto della copertura, purché la superficie delle pareti risulti costituita per almeno i due terzi (2/3) di materiale traslucido.

La costruzione di tali serre familiari non rientra nel computo dei rapporti planivolumetrici e non e` subordinata al rilascio di autorizzazioni dal Sindaco,

che potrà comunque vietare o suggerire particolari prescrizioni per evitare possibili deturpamenti dell'ambiente.

Le serre con tutte le pareti traslucenti da realizzare su area classificata agricola dal P.R.G. aventi altezza misurata dal piano di campagna al punto più alto della copertura superiore a mt. 1.80 dovranno risultare conformi ai parametri di zona fissati per gli edifici produttivi agricoli e pertanto rientrano nei computi planivolumetrici.

CAPO II°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 63

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse potrà, sentita la Commissione Edilizia, e, se del caso, la Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti le aree di uso pubblico previsto dal Piano ed eseguite nei termini delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

E' fatto obbligo ai proprietari di quegli edifici confinanti con spazio pubblico che ancora siano sprovvisti di canali di gronda e tubi pluviali di scarico, di provvedere alla posa in opera dei medesimi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Entro tre anni dallo stesso termine potranno essere rivedute, modificate ed eventualmente revocate, tutte le concessioni relative alla occupazione permanente di suolo pubblico elargite in base alle preesistenti disposizioni per essere adeguate alle norme del presente Regolamento.

ART. 64

DEROGHE

Alle prescrizioni di piano non sono ammesse deroghe all'infuori che per gli edifici pubblici o di pubblico interesse realizzati da Enti Pubblici o privati e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della L. 21 dicembre 1955 n. 1357.

L'autorizzazione e' accordata dal sindaco previa delibera del Consiglio Comunale.

SIMBOLOGIA

AC	Amministrazione Comunale
CC	Consiglio Comunale
Cc	Concessione di costruzione
CE	Centro Edificato
Dc	Distanza dai Confini
Di	Decreto Interministeriale
Ds	Distanza dalle Strade
EEP	Edilizia di tipo economico popolare.
H	Altezza
If	Indice volumetrico fondiario
It	Indice volumetrico territoriale
LUI	Legge Urbanistica Integrata: Legge n. 1150 del 42 e successive modifiche e integrazioni
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
PR	Piano di Recupero
PE	Piano Esecutivo
PL	Piano di Lottizzazione convenzionata
PP	Piano Particolareggiato
PEEP	Piano di Edilizia Economica Popolare
PRG	Piano Regolatore Generale
PT	Piano territoriale Parco dei Colli di Bergamo
Qf	Rapporto di copertura
RE	Regolamento Edilizio
Sc	Superficie Coperta
Sf	Superficie fondiaria
St	Superficie territoriale
SM	Sovrintendenza ai Monumenti e Belle Arti
V	Volume

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°- AUTORIZZAZIONI

ART. 1	NATURA - CONTENUTI E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	1
ART. 2	OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.....	2
ART. 3	OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE.....	2
ART. 4	CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI.....	4
ART. 5	DOMANDA DI CONCESSIONE.....	7
ART. 6	DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE - PROGETTO ED ALLEGATI.....	8
ART. 7	CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.....	12
ART. 8	OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	13
ART. 9	CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E CONDIZIONI DEL RILASCIO.....	13
ART. 10	ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE.....	15
ART. 11	VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE A COSTRUIRE.....	15
ART. 12	INIZIO LAVORI.....	16
ART. 13	INIZIO - TERMINE - RINNOVO - DECADENZA - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE.....	17
ART. 14	COMMISSIONE EDILIZIA.....	18
ART. 15	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.....	20
ART. 16	MODALITA' E COMPETENZE IN MERITO ALLA AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE.....	21
ART. 17	LOTTIZZAZIONI.....	22

CAPO II°- ESECUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 18	CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI.....	25
ART. 19	SANZIONI ED AMMENDE.....	25
ART. 20	DECORSO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	26
ART. 21	ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI UTILIZZAZIONE.....	27
ART. 22	NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE E DEPOSITI	28
ART. 23	DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.....	29

TITOLO II° - NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ALLA SICUREZZA E ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONI

CAPO I° - ASPETTO ESTERIORE DELLE FABBRICHE

ART. 24	ESTETICA DEGLI EDIFICI.....	31
ART. 25	CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO.....	31
ART. 26	RECINZIONI E ACCESSI.....	32
ART. 27	PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI.....	33
ART. 28	SERVITU' PUBBLICHE.....	34
ART. 29	AGGETTI E SPORGENZE.....	35
ART. 30	SERRAMENTI.....	36
ART. 31	MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI, ISCRIZIONI, ECC.....	36
ART. 32	RESTAURI, MANUTENZIONI E VARIANTI ALLE OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI.....	37
ART. 33	ACCATASTAMENTI E CUMULI.....	39
ART. 34	DISCARICHE.....	40

*CAPO II°- NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI ALL'IGIENE
ALLA SALUBRITA' E ALLA SICUREZZA*

ART. 35	CARATTERISTICHE LOCALI ABITABILI.....	41
ART. 36	SOTTOTETTI ABITABILI.....	45
ART. 37	PIANI TERRENI.....	45
ART. 38	SCALE.....	45
ART. 39	COPERTURE E ISOLAMENTO DEI LOCALI ABITABILI.....	48
ART. 39BIS	NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	48
ART. 40	CONDOTTI DI FUMO O VAPORE FOCOLAI FORNI CAMINI.....	51
ART. 41	PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO.....	52
ART. 42	DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI.....	53
ART. 43	PRESCRIZIONI PER LE FOGNATURE DOMESTICHE.....	53
ART. 44	COSTRUZIONI RURALI.....	54
ART. 45	CORTILI.....	55

CAPO III°- NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 46	STABILITA' DELLE FONDAZIONI E DELLE COSTRUZIONI.....	57
---------	---	----

**TITOLO III° - CONDUZIONE DEI CANTIERI E DEI LAVORI OCCUPAZIONE AREE
E SPAZI PUBBLICI**

*CAPO I° - CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PREVENZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI - CAUTELE DANNI E MOLESTIE*

ART. 47	SEGNALAZIONI - RECINZIONI ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI	58
ART. 48	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI CANTIERI DI LAVORO.....	59
ART. 48bis	INSTALLAZIONI DI SICUREZZA PER ACCESSO E LAVORO IN LUOGHI ELEVATI	
ART. 49	DEMOLIZIONI - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI.....	61
ART. 50	DISPONIBILITA' DEGLI ESECUTORI DELLE OPERE.....	61
ART. 51	DIRITTO DI ACCESSO AI CANTIERI.....	62
ART. 52	RINVENIMENTO O SCOPERTE.....	62
ART. 53	RIMOZIONE DELLE RECINZIONI.....	62

CAPO II° - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 54	OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO - SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO.....	64
ART. 55	USI DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE.....	65

**TITOLO IV° - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE E PERTINENZE
ESTERNE**

ART. 56	TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO.....	66
ART. 57	PARCHEGGI.....	66
ART. 58	RETTIFICA DI ALLINEAMENTI.....	67

ART. 59	STRADE PUBBLICHE O PRIVATE.....	67
ART. 60	COSTRUZIONI ADIACENTI A ROGGE E CANALI.....	68
ART. 61	COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	68
ART. 62	SERRE.....	70

CAPO II°- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 63	ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI.....	72
ART. 64	DEROGHE.....	72
	SIMBOLOGIA	73
	INDICE	74-78